

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 agosto 2017

Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.A. Via Marconi n.7 – 38027 Malé (TN)



SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito presso Val di Sole (di seguito anche la «Società») l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche «Organismo»), con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del «Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo» (di seguito «il Modello») in via d'adozione da Val di Sole allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 231 del 2001, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (di seguito anche il «Decreto»).

Il presente documento è predisposto al fine di delineare poteri, compiti e responsabilità attribuiti all'Organismo medesimo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza, e ogni dubbio interpretativo circa la disciplina di tale organo e le disposizioni che seguono, dovrà essere risolto alla luce di tali principi.

NOMINA DELL'ORGANISMO

L'organo amministrativo di Val di Sole provvede alla nomina dell'Organismo.

A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, esso è collocato in posizione di staff al vertice aziendale, rispondendo e riportando direttamente all'organo amministrativo ed è rappresentato dal dott. Disma Pizzini.

L'Organismo, per l'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia e le attività dallo stesso poste in essere non possono essere sindacate da altro organismo o struttura aziendale.

L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. L'organo amministrativo di Val di Sole provvede, annualmente in sede di approvazione del budget, a dotare l'Organismo di un fondo congruo, su proposta dell'Organismo stesso, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni, allo scadere dei quali l'organo amministrativo può rinnovare l'incarico. Non può essere incaricato e, se nominato, decade dall'ufficio colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).



L'organo amministrativo di Val di Sole può revocare in ogni momento l'Organismo, per giustificato motivo. Nel caso in cui la sostituzione avvenga senza giustificato motivo, l'incaricato revocato potrà chiedere di essere reintegrato nella carica. A titolo meramente esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione

all'organo amministrativo del verificarsi di una causa di decadenza in capo all'Organismo medesimo ovvero l'avvenuta violazione di uno o più adempimenti previsti di seguito.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'organo amministrativo.

L'Organismo assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello, e si astiene dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Decreto Legislativo 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»). L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di Organismo.

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) vigilare sulla diffusione nel contesto aziendale, sulla conoscenza e sulla comprensione dei principi delineati dal Modello;
- b) vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello in ambito aziendale;
- c) verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- d) vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- e) monitorare l'evoluzione del Decreto;
- f) proporre l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario o opportuno effettuare correzioni o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali o legislative;
- g) stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi di strumenti, informativi e non, idonei a segnalare tempestivamente anomalie o disfunzioni del Modello ed a ricevere altrettanto tempestivamente le relative segnalazioni;
- h) vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte, che concorre a realizzare il Modello, sia rispondente alle finalità del Modello individuate dal Decreto;



- i) valutare, nel caso di effettiva commissione di reati o di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso, proponendole all'organo amministrativo;
- j) vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello;
- k) verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dall'organo amministrativo

Nell'ambito delle attività di cui al precedente paragrafo, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- 1. promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello tra i destinatari del Modello stesso, fornendo anche istruzioni o chiarimenti eventualmente utili o necessari;
- valutare un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni contenute nel Modello della Società, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- 3. attivare procedure di controllo, che rispettino in ogni caso l'esigenza della Società;
- 4. predisporre un piano annuale di verifica sull'osservanza e sul funzionamento del Modello:
- 5. effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a rischio di reato;
- 6. verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- 7. disporre verifiche straordinarie o indagini mirate, volte all'accertamento di possibili violazioni e inosservanze del Modello;
- 8. segnalare le violazioni accertate all'organo aziendale competente per l'avvio del procedimento disciplinare;
- 9. verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate;
- 10. segnalare tempestivamente all'organo amministrativo qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato esso stesso;
- 11. trasmettere tempestivamente all'organo amministrativo ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello è necessario precisare che l'adozione di eventuali sue modifiche è rimessa alla competenza dell'organo amministrativo come previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:



- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- disporre che i destinatari del Modello, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività della Società rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello, previa comunicazione all'organo amministrativo nel caso in cui si superi il budget stanziato.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO

In conformità alle prescrizioni del Modello, l'Organismo dovrà essere informato in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento. L'obbligo di informazione grava, in genere, su tutti i soggetti operanti per Val di Sole e destinatari del Modello e ha per oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, a comportamenti contrari alle regole di condotta previste dal Modello e dai regolamenti ad esso collegati, e a eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti. L'Organismo provvede, dunque, a comunicare alle strutture di Val di Sole i flussi informativi che devono essergli trasmessi, con anche l'indicazione dei soggetti responsabili, della periodicità e delle modalità di comunicazione.

In ogni caso, l'Organismo garantirà colui il quale abbia effettuato la segnalazione contro ogni forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, assicurando inoltre la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Val di Sole e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Al fine di facilitare il flusso delle segnalazioni e informazioni verso l'Organismo, è prevista inoltre l'istituzione di canali informativi «dedicati» (es. casella di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e le richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o a ipotesi problematiche.

Devono essere tempestivamente comunicati all'Organismo almeno i seguenti atti ufficiali:

- i provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- provvedimenti e notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali e della Pubblica Amministrazione;
- c) richieste di assistenza legale inoltrate a Val di Sole dai soggetti operanti per suo conto in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti.



Le segnalazioni pervenute all'Organismo sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sarà consentito l'accesso al solo Organismo.

REPORTING DELL'ORGANISMO

L'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse, predisponendo un piano annuale delle verifiche da presentare all'organo amministrativo. Il piano annuale delle verifiche dovrà, inoltre, prevedere lo svolgimento di specifiche indagini interne dirette all'accertamento di eventuali violazioni del Modello. Tali verifiche saranno effettuate sia nel caso in cui i flussi informativi, pervenuti all'Organismo, segnalino situazioni anomale o comunque degne di analisi, sia a seguito di segnalazioni che l'Organismo abbia ritenuto meritevoli di indagine o di ulteriore approfondimento.

All'Organismo sono rimessi i seguenti obblighi di informazione:

- di natura continuativa nei confronti dell'organo amministrativo, in ogni circostanza in cui lo
 ritenga necessario o opportuno per l'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto,
 fornendo ogni informazione rilevante o utile per il corretto svolgimento delle proprie
 funzioni e segnalando ogni violazione del Modello, che sia ritenuta fondata, di cui sia
 venuto a conoscenza per segnalazione dei dipendenti o che abbia esso stesso accertato;
- attraverso una relazione scritta all'organo amministrativo con periodicità almeno annuale, sulle attività svolte, sulle segnalazioni ricevute, sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, sui suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare per rimuovere eventuali anomalie riscontrate, che limitino l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, e sullo stato di realizzazione di interventi migliorativi deliberati dall'organo amministrativo;

L'Organismo potrà essere convocato e potrà richiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dall'organo amministrativo.

SUPPORTO OPERATIVO ALL'ORGANISMO

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo si potrà avvalere della collaborazione, di tutte le funzioni aziendali che, dotate di specifiche competenze e di risorse idonee, possano garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti di competenza dell'Organismo.

In particolare, l'Organismo potrà delegare lo svolgimento dei seguenti compiti:

 effettuare la raccolta delle segnalazioni che perverranno dalle strutture della Società e da soggetti terzi. In questo caso, la funzione designata dovrà informare tempestivamente l'Organismo del ricevimento di tali segnalazioni;



- b) ricevere i flussi informativi definiti dall'Organismo predisponendo una relazione trimestrale riportante le anomalie eventualmente riscontrate;
- c) analizzare il Modello al fine di valutare l'effettiva capacità dello stesso a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- d) valutare la conformità dell'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività «sensibili» identificate;
- e) eseguire il follow-up delle proposte di adeguamento del Modello formulate dall'Organismo ed apportate dall'organo amministrativo al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In ogni caso, anche in ordine alle eventuali funzioni delegate, la responsabilità da esse derivante ricadrà sull'Organismo medesimo.

L'Organismo non potrà in ogni caso delegare le attività volte a:

- a) valutare l'adeguatezza, l'efficacia e l'aggiornamento del Modello;
- b) valutare se analizzare o archiviare le segnalazioni ricevute;
- c) valutare l'effettiva conoscenza e comprensione delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari del Modello stesso;
- d) effettuare le proposte di adeguamento del Modello all'organo amministrativo.



MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente documento possono essere apportate unicamente dall'organo amministrativo sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Pubblicità e diffusione del regolamento

Il presente regolamento è approvato in data 08.08.2017 dall'Organo Amministrativo ed è presente nelle bacheche aziendali.